

**DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 3 novembre 2016****relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri  
la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)****(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) La Decisione BCE/2010/23 <sup>(1)</sup> è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese <sup>(2)</sup>. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 32.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali (BCN) nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono specificatamente individuati dalle BCN in maniera conforme agli indirizzi del Consiglio direttivo. Le BCN sono tenute a individuare gli attivi risultanti dall'esercizio delle funzioni di politica monetaria, come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 32.4 dello Statuto del SEBC, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo con finalità di politica monetaria.
- (3) Ai sensi dell'articolo 32.5 dello Statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).
- (4) Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello Statuto del SEBC, al Consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32.
- (5) Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio <sup>(3)</sup>, la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L'articolo 15 del suddetto Regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuano ad avere corso legale nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contante. L'anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.
- (6) L'articolo 15, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2006/9 <sup>(4)</sup> dispone che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l'importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata è addebitato in tre quote di uguale importo, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l'anno della sostituzione del contante è necessario tenere conto di questo «modello generale di addebito».

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GUL 35 del 9.2.2011, pag. 17).

<sup>(2)</sup> Cfr. l'allegato IV.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).

